

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5594 del 28/02/2020 (Rv. 657200 - 01)

Convenzione relativa alla costruzione e gestione di un'opera pubblica - Riconducibilità alla nozione normativa unitaria di concessione di lavori pubblici - Conseguenze - Controversie relative all'esecuzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un'opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria, per essere suscumbibile nella unitaria categoria, regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006, della "concessione di lavori pubblici", nella quale la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario. (Fattispecie relativa ad una procedura di finanza di progetto, c.d. "project financing", in cui la controversia non riguardava la fase pubblicistica di scelta del promotore, che si conclude con la concessione, ma la fase privatistica introdotta dalla convenzione che regola i rispettivi diritti ed obblighi delle parti).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5594 del 28/02/2020 (Rv. 657200 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA